

## ***Città di Giugliano in Campania***

*Città Metropolitana di Napoli*

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°755/2026 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DI NAPOLI R.G. N°1750/2025**

#### **Premesso che:**

**Con** Ordinanza Comunale n°3/2013 veniva disposto la cessazione dell'attività della struttura residenziale denominata "Villa delle Rose" sita a Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano 3 gestita dall'Associazione Onlus Opera Santo Longo per mancanza di requisiti ad operare

**Che** con nota prot. N°42447 del 26/03/2025, in forza alla citata ordinanza, il Settore Servizi Sociali richiedeva al Sig. Perna Clementino, occupante di un appartamento della suddetta struttura in virtù di un contratto di comodato ad uso gratuito Onlus, "*di reperire, in via d'urgenza, ad horas nuovo idoneo e adeguato collocamento*" ovvero una nuova abitazione

**Con** ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, notificato all'Ente in data 07/04/2025 con prot. n°47765, il Sig. Canale Mario, in qualità di tutore e legale rapp.te del Sig. Perna Clementino conveniva il Comune di Giugliano in Campania affinché il T.A.R. annullasse l'ordine da parte del Settore Servizi Sociali. Il tutto con vittoria di spese di giudizio;

**Con** lo smistamento della comparsa in riassunzione (prot. n°47765 del 07/04/2025) e successivi solleciti (prot. n°58746 del 15/04/2025 e prot. n°56252 del 23/04/2025), il Servizio Avvocatura chiedeva riscontro istruttorio al Settore Servizi Sociali;

**Con** nota prot. n°53725 del 16/04/2025 il Settore Servizi Sociali, esprimeva parere favorevole sulla resistenza in giudizio; posizione rafforzata dall'ordinanza n°3/2013, recante la cessazione dell'attività nei confronti della Onlus Opera Santo Longo;

**Con** decreto Sindacale il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avvocato Municipale;

**Con** la sentenza n°755/2026, pubblicata il 03/02/2026 e notificata all'Ente in data 05/02/2026 con prot. n°17042, relativa al giudizio R.G. n°1750/2025 proposto dal Sig. Canale Mario in qualità di tutore e legale rapp.te del Sig. Perna Clementino, il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Campania, in accoglimento della domanda attorea, annullava gli atti impugnati e condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio per complessivi **€4.377,36** (€3.000,00 per diritti e Onorari, €450,00 per spese generali al 15,00%, €138,00 per Cpa al 04,00% ed €789,36 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

**Considerato** che l'Ente in quanto parte soccombente è soggetto al pagamento anche del Contributo Unificato per complessivi **€650,00** si è ritenuto opportuno proporre il riconoscimento anche di tale importo nel caso in cui ne venisse richiesto il rimborso dal ricorrente.

### **Richiamati**

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

### **Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Visto** il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari*

*e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

[...]

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Vista** la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€5.027,36**, di cui: **€4.377,36** per le spese di giudizio ed **€650,00** per le spese del contributo unificato;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

**Considerato** che nel bilancio 2026/2028, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €1.000.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€5.027,36**;

#### **Dato atto che:**

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

#### **VISTI:**

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

#### **PROPONE**

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°755/2026, pubblicata il 03/02/2026 e relativa al giudizio R.G. n°1750/2025 proposto dal Sig. Canale Mario in qualità di tutore e legale rapp.te del Sig. Perna Clementino, con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, in accoglimento della domanda attorea, annullava gli atti impugnati e condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio per complessivi **€4.377,36** (€3.000,00 per diritti e Onorari, €450,00 per spese generali al 15,00%, €138,00 per Cpa al 04,00% ed €789,36 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°755/2026, pubblicata in data 03/02/2026, relativa al giudizio R.G. n°1750/2025 proposto dal Sig. Canale Mario, con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dichiarando il Comune di Giugliano in Campania soccombente, lo assoggettava al rimborso, se richiesto, del contributo unificato per complessivi **€650,00**;
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€5.027,36** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2026/2028-annualità 2026- denominato "Eventuali debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.